



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 220

Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara (art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)

Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.

Versione in vigore dal 2 maggio 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parte	III — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo	I — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo	III — Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione	I — Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/art-220-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-previo-avviso-con-cui-si/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it